



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI
*Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e
sconfitte*

28 Maggio 2018

Dott. Andrea Giorgi





I tre istituti in breve:

L'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.



Premessa :

La crisi da sovraindebitamento e la sua valenza sociale .



L' economia comportamentale e le analogie con la crisi da sovraindebitamento.

Economisti come Duesenberry negli anni 50 hanno evidenziato gli aspetti irrazionali dei consumatori in un mercato che fa dipendere la domanda di consumo non dal livello del reddito ma dalla posizione sociale che si occupa o che si vuole occupare. (pregiudizio dello status quo).

Successivamente l'economia ha abbandonato tali valutazioni sposando le teorie razionali e non psicologiche.



Il premio Nobel per l'economia 2017 Richard Thaler ha ripreso la teoria della finanza comportamentale indagando sugli aspetti psicologici dell'influenza del pensiero umano sull'azione economica .

La sua teoria si basa sul principio che i comportamenti umani influenzano le decisioni individuali e , in finale , anche gli esiti del mercato.

Thaler ha dimostrato come pilotando i condizionamenti (governi ed istituzioni) si possano indurre le persone a scelte migliori tese a migliorare la nostra vita.



La normativa del sovraindebitamento , secondo il mio modesto avviso, sposa queste teorie nella considerazione che non siamo in presenza di semplici e ingiustificati stralci di posizioni debitorie ma di fattispecie dove, persone meritevoli, vengono messe nella condizione di indirizzare al meglio il proprio reale patrimonio disponibile, verso il soddisfacimento , anche parziale, dei creditori che altrimenti non sarebbero meglio soddisfatti.

Certo, la legislazione dovrebbe poi condurre il consumatore , esdebitato, verso il compimento della teoria della finanza comportamentale indirizzandolo alle future scelte migliori in un mercato corretto e leale.



L'accordo di composizione della crisi



Ricordiamo innanzitutto che le procedure di riferimento interessano tutte le fattispecie non fallibili ex articolo 1 della L.F. e questo rappresenta uno dei primi , se non il primo, riscontro da effettuare a cura del gestore.

Esistenza di stato di sovraindebitamento.

L'articolo 7 primo comma della Legge prevede la predisposizione di accordo , con l'ausilio OCC, sulla base di un piano.



Il piano deve (art. 7, c. 1 - **presupposti ammissibilità**):

- assicurare il regolare pagamento dei titolari crediti impignorabili (art. 545 cpc): crediti alimentari; sussidi; stipendi e altre indennità (per 1/5);
- indicare scadenze e modalità di pagamento dei creditori (anche se in classi);
- indicare le eventuali garanzie rilasciate;
- indicare l'eventuale liquidazione dei beni.

(segue)



Il piano deve (art. 7, c. 1 - **presupposti ammissibilità**):

- prevedere il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa ipotesi liquidatoria;
- prevedere l'integrale pagamento (solo dilazionabile) dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'UE; (sentenza UE sulla possibilità di falciare l'IVA)
- prevedere l'eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori (professionista art. 28 L.F. nominato dal giudice).



La proposta deve (art. 8 - **contenuto dell'accordo o del piano**):

- prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma (anche cessione crediti futuri);
- essere eventualmente sottoscritta da garanti;
- indicare eventuali limitazioni all'accesso al credito;
- può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati, salvo previsione liquidazione relativi beni. (accordo con continuazione o piano del consumatore).



La proposta (art. 9 – **deposito dell'istanza**):

- Deve essere depositata , sotto forma di ricorso (avvocato), presso il Tribunale di competenza (residenza o sede principale del debitore).
- Comunicata , entro 3 giorni, all'agente riscossione , uffici fiscali, enti locali con la ricostruzione della posizione fiscale ed indicazione di eventuali contenziosi pendenti (onere del gestore).
- Deve contenere l'elenco creditori, somme dovute, elenco beni del debitore e atti di disposizione degli ultimi 5 anni, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e attestazione di fattibilità del piano.
- Deve evidenziare le spese necessarie per il sostentamento familiare.
- Deve avere allegate ,per le imprese, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. (attenzione contabilità semplificata).



Procedimento (**articolo 10**)

Il Giudice se la proposta soddisfa i requisiti degli articoli precedenti , fissa l'udienza con decreto e ne da comunicazione ai creditori:

- Stabilisce le pubblicità idonee (registro imprese);
- Ordina la trascrizione del decreto , laddove richiesta. (beni mobili e immobili registrati);
- Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali . La sospensione non opera per i crediti impignorabili.



Articolo 10 comma 3

Il Giudice all'udienza accertata la presenza degli atti in frode ai creditori dispone la revoca del decreto e la cancellazione delle trascrizioni e delle pubblicità.

(verifica puntuale del gestore).

Articolo 11 comma 2

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
(esclusi i creditori privilegiati).

Esdebitazione automatica.



Piano del consumatore



art. 7, c. 1 bis: Proposta – con ausilio OCC – di piano (se consumatore - art. 6, c. 2, lett. b: “...*esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta...*”)

Valutazione attenta del gestore sulle condizioni di applicabilità della fattispecie.



Articolo 12 bis – Omologa piano del consumatore.

Verificati i requisiti di cui agli articoli 7 8 e 9 (presupposti, contenuto proposta, deposito) già evidenziati per l'accordo e l'assenza di atti in frode ai creditori, il Giudice fissa l'udienza con decreto, disponendo , a cura dell'OCC (gestore), almeno trenta giorni prima, la comunicazione della proposta e del decreto.

Al comma 3 si evidenzia come il Giudice verifichi la fattibilità del piano, l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e la meritevolezza del debitore (escludere che le obbligazioni siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di adempierle ovvero con incremento colpevole del sovraindebitamento) e conseguentemente omologhi il piano, disponendo le relative pubblicità. (eventuali trascrizioni).



Articolo 12 bis:

Quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui l'omologazione diviene definitiva.



Articolo 9 comma 3 bis:

Alla proposta del piano del consumatore è allegata una relazione particolareggiata del gestore della crisi , contenente:

- Cause indebitamento;
- Solvibilità degli ultimi 5 anni;
- Indicazione atti del debitore impugnati dai creditori;
- Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore , nonché sulla possibile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.



Salvo i casi di revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (articolo 14 bis), il sovraindebitato ottiene l'esdebitazione in automatico e al termine dell'esecuzione del piano.



Liquidazione del patrimonio



La liquidazione del patrimonio è considerata, innanzitutto un'alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.

(Procedura liquidatoria denominata : piccolo fallimento)

È il debitore in stato di crisi che chiederà, sempre tramite l'OCC, non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l'accordo o il piano, ma attraverso l'integrale liquidazione del proprio patrimonio.



FASI DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

- **APERTURA DELLA PROCEDURA CON FORMAZIONE DELL'INVENTARIO E DELL'ELENCO DEI CREDITORI (ART. 14 QUINQUIES-SEXIES);**

Il debitore *sovraindebitato* può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni con un'istanza da depositare al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, co. 1 (ovvero il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, da intendersi quale Foro obbligatorio ex art. 28 c.p.c.).



Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ed inoltre la relazione particolareggiata dell'OCC, riguardante (art. 14-ter, comma 3):

- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata (dal debitore persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- il **giudizio** sulla **completezza** e **attendibilità** della **documentazione depositata**;



- **APERTURA DELLA PROCEDURA CON FORMAZIONE DELL'INVENTARIO E DELL'ELENCO DEI CREDITORI (ART. 14 QUINQUIES-SEXIES);**

In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni provvede ad emettere un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un liquidatore; una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione, inizia la fase operativa;

Sino a quando non termina la procedura liquidatoria non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori avente titolo a causa anteriore.



- **ACCERTAMENTO E FORMAZIONE DEL PASSIVO (ART. 14 SEPTIES-OCTIES)**

Il legislatore ha regolato l'accertamento del passivo con le stesse modalità previste per il fallimento.

Il liquidatore **comunica** ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, che possono **partecipare** alla liquidazione, indicando loro modalità e termini.

Successivamente alle domande pervenute viene stilato un primo progetto di stato passivo che viene definito dal liquidatore in assenza di contestazioni.

- **LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (ART.14 NOVIES)**

Il programma di liquidazione viene depositato e comunicato al debitore ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore.

Il liquidatore procede con gli atti dispositivi in ottemperanza del programma.

Al termine il Giudice autorizza lo svincolo delle somme , la cancellazione del pignoramento, la trascrizione del decreto di liquidazione e comunque ogni altra pubblicità disposta.



Il Giudice, quindi, accertata l'esecuzione completa del programma di liquidazione e , comunque, non prima del termine di quattro anni dal deposito della domanda , dispone la chiusura della procedura.

CONVERSIONE DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- E' disposta la **conversione** della procedura di composizione della crisi in liquidazione dei beni, nelle fattispecie di **annullamento** dell'accordo o di **cessazione** degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore(art. 14 bis co. 2 lett. a). (attivo o passivo dolosamente dissimulato)
- La conversione è disposta, ai sensi dell'art. 11 co. 5, anche nei casi in cui l'accordo cessi quando il debitore **non esegue**, entro i 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di previdenza ed assistenza obbligatorie, o ancora quando durante la procedura **risultano compiuti** atti in frode ai creditori.



- La conversione scaturisce anche, ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. b), nei casi di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, quando il proponente non adempie agli **obblighi** derivanti dal piano, se le **garanzie** promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene **impossibile**, quando determinati da cause imputabili al debitore.
- Il giudice, **su istanza del debitore o di uno dei creditori**, dispone con decreto la conversione della procedura di composizione della crisi.



- ESDEBITAZIONE (articolo 14 terdecies)

Per la procedura della liquidazione del patrimonio non è previsto l'automatismo del beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.

Per poterla ottenere , la persona fisica deve avere i seguenti requisiti:

- Abbia cooperato al regolare svolgimento della procedura;
- Non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura;
- Non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti;
- Non sia stato condannato per uno dei reati dell'articolo 16;
- Abbia ,nei quattro anni, attività produttiva o idoneo comportamento di ricerca occupazione.



Grazie per l'attenzione !!!